

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 24 febbraio 2006, n. 4254

*L'autorità amministrativa legittimata al ricorso in materia di ineleggibilità e di decadenza è il Prefetto e non lo è il Ministero dell'Interno.*

*L'espressione "chiunque vi abbia interesse", in materia di azione popolare (art. 70 del t.u. 267/2000), è riferita ai soggetti privati, non a quelli pubblici.*

*Omissis.*

Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 100 Cpc, 82 Dpr 570/60, 1, 11 e 52 Rd 1611/33, in relazione all'articolo 360, nn. 3 e 4 Cpc in quanto la Corte d'appello di Torino, negando al ministero dell'Interno la legittimazione attiva a proporre il ricorso di cui è causa, e traendo indicazioni in tal senso dalla disciplina prevista in tema di opposizioni alle sanzioni amministrative ed in tema di opposizione al decreto di espulsione a carico dello straniero, ha trascurato di considerare che in queste ipotesi il difetto di legittimazione passiva si fonda sul carattere impugnatorio dei relativi procedimenti giurisdizionali, sull'oggetto dei medesimi, costituito dalla legittimità del provvedimento emanato da un'autorità periferica nell'esercizio di funzioni autonome; sulla particolare speditezza e informalità del procedimento; sull'attribuzione all'autorità periferica, oltre che dell'espressa qualità di parte, anche dello *jus postulandi* da esercitarsi eventualmente a mezzo di propri funzionari; sull'esclusione delle regole che disciplinano la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza delle amministrazioni statali da parte dell'avvocatura erariale e delle conseguenti norme di rito a rilievo anche esterno. Sebbene l'articolo 82 del Dpr 570/60, al secondo comma, identifichi il "prefetto" tra i soggetti legittimati all'impugnativa, nel caso in esame non sarebbe dato rinvenire alcuno degli altri elementi idonei a derogare alla regole generali, desumibili dagli articoli 11 e 52 del Rd 1611/33 come sostituiti dagli articoli 1 e 3 della legge 260/58, in forza delle quali le amministrazioni statali stanno in giudizio con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato nella persona del Ministro, competente, ancorché in relazione a funzioni proprie di articolazioni periferiche delle amministrazioni medesime.

Il motivo è infondato.

L'articolo 70 del D.Lgs 267/00 ("Tu delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), dopo aver disposto al comma 1 che la decadenza della carica di sindaco può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia interesse, aggiunge nel comma successivo che l'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Analoghe previsioni sono stabilite con riguardo all'ipotesi dell'ineleggibilità (cui la presente fattispecie, come puntualmente rilevato nell'impugnata sentenza, deve essere ricondotta, l'originario ricorso essendo rivolto a far dichiarare non la decadenza, ma l'ineleggibilità) in quanto l'articolo 82 del Dpr 560/70, dopo aver stabilito che le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, estende espressamente la legittimazione anche al prefetto.

Da tali disposizioni del tutto univocamente si desume che:

- a) nel prevedere l'"azione popolare", in tema di ineleggibilità e decadenza alle cariche di sindaco o ad altre cariche elettive comunali, con l'espressione "chiunque altro vi abbia interesse" il legislatore ha inteso riferire a soggetti diversi da pubbliche amministrazioni dal momento che, diversamente, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prevedere una specifica legittimazione in capo al prefetto;
- b) il conferimento di un'autonoma legittimazione al prefetto costituisce estensione del novero dei soggetti legittimati e, ad un tempo, limite a tale estensione nel senso che la previsione del prefetto (e non di altre autorità dello Stato) quale soggetto legittimato a proporre l'azione, è rivelatrice della volontà del legislatore che ha inteso individuare in questo modo l'autorità amministrativa cui attribuire il potere d'azione; e ciò in conformità con altre fattispecie di tutela di interessi pubblici, relativamente alle quali la legittimazione processuale è del pari riconosciuta (esclusivamente) al prefetto.

La circostanza che in tali casi (opposizioni a sanzioni amministrative ed opposizioni a decreti di espulsione dello straniero) il procedimento giurisdizionale sia costruito come procedimento impugnatorio dell'atto proveniente dall'autorità nei cui confronti il giudizio stesso è promosso, non vale certo a contraddire la conclusione che

possono esservi altre ipotesi in cui l'attribuzione della legittimazione in capo al solo Prefetto sia considerata dal legislatore idonea e sufficiente per la tutela del pubblico interesse.

A nulla rileva, del pari, la considerazione che per regola generale le amministrazioni statali stanno in giudizio con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato nella persona del Ministro competente, ancorché in relazione a funzioni proprie di articolazioni periferiche delle amministrazioni medesime, dal momento che tale regola non preclude certo che in determinate ipotesi la legittimazione processuale sia attribuita per legge diretta mente ad autorità periferiche come si verifica, appunto, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dove viene evidentemente in gioco l'interesse pubblico ad un immediato e diretto apprezzamento dell'autorità locale e quindi, appunto, del Prefetto quale "organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo sulla legittimità della funzione di amministratore comunale" (Cassazione 3490/96).

*Omissis.*